

**Avvocato Demetrio Fenucciu**  
**Via G. F. Memoli, 12**  
**84124 - Salerno**

ECC.MO T.A.R. PER LA CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

Per: la Terra Futura Benefit srl (c.f. e p. iva 06199250652), avente sede in Pollica (SA), località Galdo, via Provinciale snc, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Sara Roversi (c.f. RVRSR80C50A944X), rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato (**All. A**) – dall’Avv. Demetrio Fenucciu (c.f. FNCDTR68A19H703M), con il quale elegge domicilio digitale presso la pec [avvdemetrioferucciu@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvdemetrioferucciu@pec.ordineforense.salerno.it);

Contro:la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di: Araba Fenice Service srl (c.f. 06703571213; pec: arabafeniceservicesrl@pec.it)

**avverso e per l’annullamento, previa sospensione**

**a** – del decreto dirigenziale n. 9 del 20.1.2025 della Regione Campania, Direzione Generale 12 – Direzione Generale per le politiche culturali e turismo - – UOD 5 – Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi con il quale si è preso atto dei lavori della commissione e sono state approvate le graduatorie con l’elenco delle istanze ammissibili, inammissibili e non ammesse alla valutazione di merito (**All. 1**);

**b** – dell’elenco delle istanze ammissibili allegate al decreto sub a) (**All. 2**);

**c** - dell’elenco delle istanze “*non ammesse alla valutazione di merito*” tra cui figura quella della società ricorrente (avente ID210) con la seguente motivazione: “*ai sensi dell’art. 10 punto 4) dell’Avviso per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando*” (**All. 3**);

**d** - del verbale n. 8 del 19.12.2024, conosciuto in data 24.2.2025 a seguito di accesso agli atti espletato dalla società ricorrente, di verifica da parte della commissione nominata dei requisiti di ammissibilità concluso con esito di inammissibilità per il progetto della società ricorrente e dell’allegata scheda in cui si afferma che l’istruttoria si conclude con esito negativo in quanto “*La documentazione presentata è risultata irregolare. L’istanza non è ammissibile in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti (A3\_All. 3 DICH. REQUISITI) di cui all’art. 9 dell’Avviso non risulta sottoscritta*” (**All.ti 4 e 4 bis**);

**e** - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali qualora pregiudizievoli per gli interessi della società ricorrente;

**Avvocato Demetrio Fenucciu  
Salerno**

**nonché per l'accertamento dell'obbligo della P.A. intimata di valutare la domanda presentata dalla società ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura.**

**FATTO**

**1** - con decreto dirigenziale n. 615 dell'8.11.2024 (**All. 5**) della Giunta della Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo è stato approvato l'avviso (**All. 6**) pubblico per il finanziamento di azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale con una dotazione finanziaria di € 2.005.2000,00 a valere sulle risorse finanziarie programmate con la DGR 429/2024, derivanti da rientri dello strumento finanziario Fondo Jeremie Campania.

Le finalità dell'intervento sono quelle di:

- a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, la promozione e la valorizzazione anche in chiave di sostenibilità delle strutture e delle proposte turistiche;
- b) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico e di ciascuna delle sue parti;
- c) dare adeguata visibilità alle azioni di promozione dei territori poste in essere, in chiave di delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi turistici;

**2** - l'avviso prevede la concessione di contributi per la realizzazioni di azioni per:

1. incentivare l'attrattività della Destinazione Campania: sostegno per la valorizzazione di destinazioni non tradizionalmente incluse nei circuiti turistici, ma di particolare valore storico, culturale (materiale ed immateriale), naturalistico, sportivo, religioso;
2. dare adeguata visibilità alle azioni di promozione dei territori poste in essere, in chiave di delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi turistici.

Nello specifico (cfr. all. 6 cit., art. 1, punto 4) è prevista la concessione di un aiuto sotto forma di contributo alla spesa, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria finalizzata alla selezione delle iniziative ammissibili a valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

**3-** Ai sensi dell'art. 4 dell'avviso possono presentare domanda le micro, piccole o medie imprese, in forma singola od aggregata, attive ed operanti in uno dei seguenti settori di attività ATECO – ISTAT:

- 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video o programmi televisivi;

## **Avvocato Demetrio Fenucciu Salerno**

- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12.00 Attività dei tour operator;
- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
- 93.19.90 Altre attività sportive (include attività legate al turismo ecologico, come escursionismo e altre attività in natura);
- 82.99.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca.

**4** – Ancora, ai sensi dell'art. 6 sono considerati ammissibili i progetti afferenti ad una o più delle seguenti tipologie di interventi:

- A. Promozione e Marketing: realizzazione di campagne e/o eventi promozionali, di prodotti audiovisivi di promozione turistico – culturale della Campania ed attività di marketing mirate a valorizzare e promuovere le destinazioni turistiche non tradizionali e le aree interne;
- B. Sviluppo di nuovi prodotti/servizi a sostegno del turismo realizzati in una logica di rete e che sfruttano le nuove tecnologie;
- C. Rafforzamento e potenziamento di attività tipiche locali finalizzate all'incremento dell'offerta e collegate alla fruizione turistica del patrimonio culturale e naturale;
- D. Servizi per la riattivazione di spazi produttivi non utilizzati o abbandonati per la rifunzionalizzazione in laboratori/atelier polifunzionali al fine di creare centri culturali diffusi;
- E. Servizi di comunicazione e marketing strategico, compresa la gestione sistemi di prenotazione e pagamento online integrati;
- F. Servizi di accoglienza e accompagnamento del turista sul territorio;
- G. Servizi di intermediazione del prodotto turistico tramite agenzie, tour operator e associazioni.

I citati progetti devono:

- a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

**Avvocato Demetrio Fenucciu**  
**Salerno**

- b) avviati entro il 31.12.2024;
- c) essere realizzati entro il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, e comunque non oltre il 31.12.2025;
- d) avere spese ammissibili non inferiori a 30.000 €

**5** – Per quel che rileva nella presente sede, l’art. 9 dell’avviso, rubricato “*Modalità e termini di presentazione della domanda*”, stabilisce che la domanda di agevolazione dovrà essere presentata attraverso l’utilizzo di un apposito portale telematico, il cui accesso è “*riservato esclusivamente al legale rappresentante/titolare dell’impresa richiedente che deve autenticarsi tramite uno dei seguenti sistemi: SPID, CIE, o CNS*”.

Il comma 2 prevede poi che, soltanto una volta autenticatosi, il legale rappresentante dell’impresa può accedere al servizio digitale che consente:

- di allegare la documentazione richiesta e obbligatoria, a pena di inammissibilità;
- di trasmettere digitalmente l’istanza ed i relativi allegati.

Il comma successivo afferma che al fine di accedere alle agevolazioni i proponenti dovranno predisporre ed allegare la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (Allegato 1);
- b) formulario di presentazione del progetto (Allegato 2);
- c) dichiarazione sul possesso dei requisiti, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 3);
- d) dichiarazione aiuti de minimis (Allegato 4)
- e) preventivi o altra documentazione recante la descrizione dei beni/servizi da acquisire e la quantificazione delle spese inserite nel piano dei costi;
- f) documentazione da trasmettere per l’attribuzione del punteggio di valutazione.

**6** - Infine l’art. 10, dopo aver riferito che il procedimento di valutazione delle domande si articola in due fasi, istruttoria di ammissibilità e valutazione di merito delle proposte, stabilisce, al comma 5, che “*Sono considerate ammissibili, quindi ammessa alla fase di valutazione, le proposte progettuali rispondenti a tutti i seguenti requisiti:*

- *pervenute entro i termini di scadenza e nelle modalità stabiliti dall’art. 9 del presente Avviso;*
- *presentate da soggetti che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 4 del presente Avviso;*

**Avvocato Demetrio Fenucciu**  
**Salerno**

- *presentate da soggetti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 del presente Avviso;*
- *redatte sulla modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, corredate dalla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 9 del presente Avviso;*
- *realizzate secondo le tempistiche ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso;*
- *articolate su un massimale di contributo richiesto secondo quanto stabilito dall'art. 8”.*

Rilevante ai fini del presente giudizio è poi quanto stabilito espressamente nel comma 6 della disposizione in parola allorquando si afferma che ***“in caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 giorni per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile. Le carenze che non consentono l'individuazione del contenuto del Progetto e/o dei soggetti proponenti, inclusa l'assenza di sottoscrizione della Domanda di contributo da parte del proponente, non potranno essere sanabili e determineranno l'esclusione della candidatura”.***

Infine il comma 7 afferma che *“la mancanza di uno o più documenti di cui all'art. 9 costituisce in ogni caso motivo di esclusione”.*

**7** – Tanto necessariamente premesso si riferisce che in data 6.12.2024 la sig.ra Sara Roversi, legale rappresentante p.t. della Terra Futura Benefit srl, dopo essersi autenticata, ha presentato domanda per fruire dell'agevolazione qui controversa con il progetto *“Vita Mediterranea: In cammino per le Terre della Longevità”.*

Il progetto mira a valorizzare e promuovere il cammino delle terre della Dieta Mediterranea, con l'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici, valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico, e rendere il territorio accessibile ed inclusivo.

I risultati attesi sono l'incremento dell'attrattività del territorio come destinazione per il benessere e la salute, il coinvolgimento di donne in percorsi riabilitativi e di sensibilizzazione ed il rafforzamento della rete di professionisti della salute e del benessere.

**8** – Alla domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, vengono allegati tutti i documenti richiesti dall'art. 9 dell'Avviso (**All. 7**); tra questi anche il formulario del progetto (Allegato 2) e la dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri aiuti de minimis (Allegato 4), anch'essi sottoscritti digitalmente

**Avvocato Demetrio Fenucciu**  
**Salerno**

Sennonchè, per mero errore materiale, l'Allegato 3, ossia "Dichiarazione sul possesso dei requisiti", pur firmato digitalmente dalla sig.ra Sara Roversi, nella suspiegata qualità in data 6.12.2024 (**All. 8**), veniva caricato sul portale nella sua forma priva di firma digitale (cfr. all. 7 cit.).

**9** – Di qui la Commissione, chiamata alla verifica di ammissibilità, con verbale del 19.12.2024 (cfr. all. 4 cit.), conosciuto in data 24.2.2025 a seguito di accesso agli atti espletato dalla ricorrente in data 24.1.2025 (**All. 9**), ha ritenuto la domanda "inammissibile", rinviando alla scheda relativa ove si afferma che l'istanza è "*non ammissibile in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti (A3\_All. 3 DICH. REQUISITI) di cui all'art. 9 dell'Avviso non risulta sottoscritta*", concludendo la detta verifica "*con esito negativo*" (cfr. all. 4 bis cit.).

E tanto senza considerare non solo che non si rientrava nell'ipotesi di automatica esclusione prevista dall'art. 9, comma 7, dell'avviso, atteso che tutti i documenti erano stati allegati ma che, soprattutto, si sarebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 6 della medesima disposizione, considerando che:

- si trattava di una carenza meramente formale;
- la mancata sottoscrizione digitale del documento allegato non inficia né l'individuazione del contenuto del progetto (allegato e sottoscritto digitalmente), né l'individuazione del soggetto proponente (il quale si è dovuto autenticare per presentare la domanda di partecipazione ed ha allegato la stessa debitamente sottoscritta in formato digitale).

A ciò aggiungasi che, come documentato, qualora la Commissione avesse attivato (come avrebbe potuto e dovuto) il soccorso istruttorio, la sig.ra Roversi avrebbe allegato il documento contenente la firma digitale che era stata apposta nei termini di scadenza del bando ma che per mero errore era stato caricato in piattaforma nella sua versione non contenente la sottoscrizione digitale.

**10** – L'errore commesso si è poi riverberato nel Decreto Dirigenziale n. 9 del 20.1.2025 (cfr. all. 1 cit.) che ha inserito la domanda della società ricorrente tra quelle non ammesse a valutazione di merito "per aver riscontrato la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando".

**11** - La decisione di escludere Terra Futura Benefit srl dalla procedura, non ammettendo a valutazione il relativo progetto, è pertanto illegittima per i seguenti

**MOTIVI**

**I VIOLAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA (ARTT. 9 E 10 AVVISO PUBBLICO); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Come riferito nelle premesse in fatto la procedura di partecipazione alla domanda di finanziamento regionale è stata condotta in modalità telematica attraverso il servizio digitale denominato “Domanda di finanziamento per la competitività turistica”.

Al fine di accedere a detto servizio digitale la sig.ra Sara Roversi, legale rappresentante della Terra Futura srl, ha dovuto autenticarsi, fornendo pertanto le proprie generalità nonché quelle delle imprese amministrare, attraverso uno dei sistemi all'uopo previsti (SPID, CIE, CNS).

Indi la stessa ha allegato la documentazione prescritta dall'art. 9 dell'avviso, provvedendo a sottoscrivere digitalmente, tra l'altro:

- la domanda di partecipazione;
- il formulario di presentazione del progetto.

Per mero errore materiale, tuttavia, ha allegato sulla piattaforma la “dichiarazione sul possesso dei requisiti” mancante della sottoscrizione digitale.

Per tale ragione la Commissione ha giudicato la domanda inammissibile e l'ha esclusa tra i progetti ammessi a valutazione nel merito.

L'esclusione è tuttavia illegittima.

Ai sensi dell'art. 10, co. 5, dell'avviso pubblico “*Sono considerate ammissibili, quindi ammesse alla fase di valutazione, le proposte progettuali rispondenti a tutti i seguenti requisiti: [...] redatte sulla modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, corredate dalla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso*”.

Il successivo comma 6 prevede espressamente che “*in caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 giorni per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile.*”

## **Avvocato Demetrio Fenucciu Salerno**

*Le carenze che non consentono l'individuazione del contenuto del Progetto e/o dei soggetti proponenti, inclusa l'assenza di sottoscrizione della Domanda di contributo da parte del proponente, non potranno essere sanabili e determineranno l'esclusione della candidatura".*

Infine il comma 7 afferma che *"la mancanza di uno o più documenti di cui all'art. 9 costituisce in ogni caso motivo di esclusione"*.

Dall'esame della disposizione esaminata risulta chiaro che la sottoscrizione digitale di alcuni documenti, tra cui quello controverso, fosse richiesta, sì, per valutare l'ammissibilità della domanda di partecipazione ma con la fondamentale precisazione che in caso di mancato riscontro di una carenza documentale, e addirittura qualora fosse mancata la sottoscrizione in forma digitale della domanda di partecipazione, si sarebbe aperta la fase di verifica della riconducibilità dell'offerta all'operatore partecipante.

Dunque, la sanzione espulsiva sarebbe potuta intervenire solo qualora, in seguito alla richiesta di chiarimenti, anche tale verifica avesse dato esito negativo.

Sul punto è costante l'orientamento giurisprudenziale per cui (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4363/2023) *"nel contesto delle procedure telematiche, dove una serie di elementi tecnologici impedisce l'incertezza sulla provenienza dell'offerta, l'offerta priva di firma digitale è da reputarsi sanabile tramite il subprocedimento del soccorso istruttorio"*.

Ancora si è chiarito che è *"più aderente alla procedura telematica una visione sostanzialistica del problema"*, poiché *"le piattaforme informatiche ... garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento [e] di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della procedura e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte"* (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 7692/2021).

Neppure va dimenticato quanto stabilito dall'ANAC, a proposito di procedura ad evidenza pubblica, circa *"l'illegittimità dell'esclusione nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l'offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico."*

*La carenza strutturale dell'atto viene in tal caso superata in considerazione del superiore interesse dell'amministrazione nella procedura di gara a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell'ambito della documentazione prodotta. Di conseguenza, è esperibile il soccorso istruttorio*

**Avvocato Demetrio Fenucci**  
**Salerno**

*nell'ipotesi in cui la documentazione di partecipazione prodotta sia priva di sottoscrizione [ove] la domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata siano in qualche modo riconducibili al concorrente e che quindi la mancata sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa"* (cfr. delibera Anac n. 265 del 17 marzo 2020).

Nel caso di specie la Commissione, anziché escludere *tout court* la domanda di partecipazione della società ricorrente, avrebbe potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio dando a quest'ultima il termine di 10 giorni per integrare la domanda attraverso l'allegazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti recante sottoscrizione digitale.

Così facendo, invero, la sig.ra Roversi avrebbe facilmente potuto depositare il suddetto documento con la firma digitale, sottoscrizione che peraltro la stessa aveva già apposto in data 6.12.2024, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ma che, per mero errore, aveva caricato sulla piattaforma digitale nella sua forma non contenente la firma digitale.

La carenza riscontrata, infatti, non inficia certamente né l'individuazione del contenuto del progetto che è stato allegato e sottoscritto digitalmente, né l'individuazione del soggetto proponente, atteso che la sig.ra Sara Roversi, nella qualità di amministratrice della società ricorrente si è dovuta autenticare attraverso i sistemi all'uopo predisposti per presentare la domanda di partecipazione, che è peraltro allegata con la sottoscrizione digitale.

Non ricorrono pertanto le ipotesi, descritte dal medesimo comma 6 dell'art. 10 dell'avviso pubblico, in cui non si può dar luogo a soccorso istruttorio, posto che:

- la domanda di partecipazione risulta sottoscritta digitalmente;
- il contenuto del progetto e l'individuazione del soggetto proponente sono assicurati rispettivamente dall'allegazione del progetto, debitamente sottoscritto e dall'autenticazione del soggetto proponente in uno alla presentazione della domanda digitalmente sottoscritta.

Non ricorre infine neanche l'ipotesi di cui al successivo comma 7 della medesima norma che ritiene inammissibile la domanda in mancanza di uno o più documenti atteso che tutti i documenti prescritti dall'art. 9 sono stati allegati dalla società ricorrente.

Di qui l'illegittimità dell'esclusione del progetto della società ricorrente che ha diritto ad essere valutato nel merito ed ammesso al beneficio.

\*\*\*o\*\*\*

**Avvocato Demetrio Fenucciu  
Salerno**

**Istanza cautelare.**

Il fumus risulta evidente dai motivi di ricorso, sol che si ponga mente alla circostanza che l'esclusione impugnata è avvenuta senza rispettare la procedura prevista nell'avviso pubblico. La società ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave e irreparabile dall'esecuzione degli atti impugnati che appaiono suscettibili di compromettere definitivamente la realizzazione del progetto per cui è causa impedendone il finanziamento, con gravissimo nocumento.

**Istanza istruttoria.** Si depositano i documenti indicati come allegati con i numeri da 1 a 9. Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi i provvedimenti e gli atti in base ai quali gli stessi sono stati emanati e in mancanza se ne disponga l'acquisizione ex artt. 46 e 64 comma 3 Dlgs n. 104/2010.

**P.Q.M.**

Si chiede all'Ecc.mo Collegio l'accoglimento del ricorso e della previa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore per dichiarato anticipo.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di €650,00.

Salerno, 27.02.2025

Avv. Demetrio Fenucciu